

→ allegato A Regolamento schema di convenzione per la concessione in diritto di superficie delle aree P.E.E.P - art. 11 locazione degli alloggi -

Per tutto il periodo di validità della presente convenzione è prevista la locazione degli alloggi e relative pertinenze, anche con patto di futura vendita, nei riguardi di soggetti in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal vigente Regolamento comunale assegnazioni aree P.E.E.P. ad un canone non superiore, su base annua, al 4% del valore catastale dell'immobile stesso anche se trattasi di alloggi ammobiliati. E' fatta salva l'applicazione del canone previsto dalla norma di finanziamento qualora in essere sull'intervento edificatorio. In tal caso detto canone prevale su quello disciplinato al comma che precede. L'alterazione dei canoni di locazione rispetto a quelli sopra previsti comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 15, la restituzione di quanto percepito in eccedenza. E' fatto salvo il diritto del locatario di tutelare i propri interessi nella sede che riterrà opportuna. La mancata corresponsione della penale darà luogo alla riscossione coattiva. E' vietata in ogni caso la locazione, la sub-locazione e l'utilizzo dell'alloggio per finalità diverse da quelle abitative e così pure è vietato l'utilizzo delle pertinenze alle abitazioni per finalità diverse a quelle proprie pertutta la durata di validità della presente convenzione. Il canone di locazione di ciascun alloggio e relative pertinenze dovrà essere determinato e asseverato, sulla base dei criteri sopra citati, da un tecnico iscritto all'albo professionale, su incarico del "concessionario". Copia del contratto di locazione e della predetta relazione tecnica di asseveramento dovranno essere inviati al Comune entro trenta giorni dalla stipula a cura del rogante. L'Amministrazione comunale tramite il competente Servizio Edilizia Privata è tenuta all'espletamento dei relativi controlli sulla corretta applicazione di tale criterio. Per tutto il periodo di validità della presente convenzione ogni pattuizione stipulata in violazione dei canoni di locazione stabiliti dal presente articolo è nulla per la parte eccedente.

→ allegato B Regolamento Schema di convenzione per la cessione in diritto di proprietà di aree P.E.E.P. - art. 11 locazione degli alloggi -

Per tutto il periodo di validità della presente convenzione, è prevista la locazione degli alloggi e relative pertinenze, anche con patto di futura vendita, ad un canone annuo non superiore al 9% del valore catastale dell'immobile stesso, anche se trattasi di alloggi ammobiliati, nei riguardi di soggetti in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal vigente Regolamento comunale assegnazioni aree P.E.E.P. qualora il/i relativo/i contratto/i siano stipulati nei primi cinque anni dal primo contratto di acquisto dell'alloggio e relative pertinenze. Per il/i contratto/i stipulato/i dopo cinque anni dal primo contratto di acquisto dell'alloggio è previsto comerequisito che l'assegnatario/proprietario debba locare l'alloggio soltanto a chi abbia la residenza anagrafica nel Comune di Grosseto ove è ubicato l'alloggio. E' fatta salva l'applicazione del canone previsto dalla norma di finanziamento qualora in essere sull'intervento edificatorio. In tal caso detto canone prevale su quello disciplinato al comma che precede. L'alterazione dei canoni di locazione rispetto a quelli sopra previsti comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 15, la restituzione di quanto percepito in eccedenza. E' fatto salvo il diritto del locatario di tutelare i propri interessi nella sede che riterrà opportuna. La mancata corresponsione della penale darà luogo alla riscossione coattiva. E' vietata in ogni caso la locazione, la sub-locazione e l'utilizzo dell'alloggio per finalità diverse da quelle abitative e così pure è vietato l'utilizzo delle pertinenze alle abitazioni per finalità diverse a quelle proprie pertutta la durata di validità della presente convenzione. Il canone di locazione di ciascun alloggio e relative pertinenze dovrà essere determinato e asseverato, sulla base dei criteri sopra citati, da un tecnico iscritto in Albo professionale, su incarico del "cessionario". Copia del contratto di locazione e della predetta relazione tecnica di asseveramento dovranno essere inviati al Comune entro trenta giorni dalla stipula a cura del rogante. L'Amministrazione comunale tramite il competente Servizio Edilizia Privata è tenuta all'espletamento dei relativi controlli sulla corretta applicazione di tale criterio. Per tutto il periodo di validità della presente convenzione ogni pattuizione stipulata in violazione dei canoni di locazione stabiliti dal presente articolo è nulla per la parte eccedente.